

COMUNE DI CORNAREDO

COPIA DEL PRESENTE ATTO E' STATA
AFFISSA OGGI 25.10.99
ALL'ALBO PRETORIO OVE E' RIMASTA -
RIMARRA' FINO AL 20.11.99
IL MESSO DI CONCILIAZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL C.C. 30 NOV. 1999 - 148

IL PRESIDENTE
[Signature]

[Signature]



SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

ART. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura (successivamente chiamato servizio) è quello che si rivolge all'utenza specifica che avanza presso sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

COMUNE DI CORNAREDO
COPIA DEL PRESENTE ATTO E' STATA
AFFISSA OGGI 30.12.99
ALL'ALBO PRETORIO OVE E' RIMASTA -
RIMARRA' FINO AL 14.01.00
IL MESSO DI CONCILIAZIONE



ART. 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalle Leggi dello Stato e dalle Leggi regionali, dagli usi e dalle consuetudini.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile;
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

ART. 4 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificare l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Commercio l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART. 5 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente ed ogni variazione è stabilita dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano in base alle rispettive competenze dettate dalla L.R. n. 20/1995.
2. Il Comune prende atto del contingente di autorizzazione per autonoleggio con conducente assegnato dagli organi di cui al comma precedente.
3. Gli autoveicoli da autonoleggio con conducente previsti dal Comune Cornaredo, alla data di adozione del presente, sono i seguenti:

a) n. 9 (nove) autovetture da autonoleggio;

così come approvato con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 55279 del 27.07.1994.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della Legge 15.01.1992, n. 21, il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 8, stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 6 RICONOSCIBILITÀ' DELLE VETTURE

1. Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e la targa del veicolo.

2. Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo con le modalità previste dall'art. 12 comma 5 della legge 21/92.

ART. 7 OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 8 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE EX ART. 4 COMMA 4 LEGGE 21/92

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Funzionario Incaricato dell'Ufficio Commercio in funzione di Presidente;
 - b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
 - c) da 2 (due) Rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - d) da un Rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale;
 - e) da un Rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
 - f) da un Rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap;
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 4 dei suoi componenti.
 3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente
 4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) esamina le domande di partecipazione al concorso decide sull'ammissione dei candidati;
 - b) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati nell'art. 13 e redige la graduatoria di merito;

c) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'amministrazione ha la facoltà di procedere a prescindere dal parere della stessa commissione.
7. Motivi di incompatibilità. Non possono far parte della Commissione gli intestatari, o parenti entro il terzo grado, di autorizzazioni rilasciate nell'ambito comunale.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART. 9 REQUISITI GENERALI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada e che rispondano ai seguenti requisiti di idoneità:
 - a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
 - b) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
 - c) superamento dell'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 15 L.R 20/95.

ART. 10 ACCESSI ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'accesso alla professione di noleggiare è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III L' AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

ART. 11 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità del veicolo.
2. Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare, il Sindaco ne dà notizia alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda; parimenti il Sindaco cura la pubblicazione dell'avviso di cui sopra per una volta su due giornali quotidiani di interesse nella Provincia di Milano.
3. Entrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

ART. 12 CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'Amministrazione comunale;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

ART. 13 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio è assegnato il seguente punteggio:

- a) laurea - punti 4;
- b) diploma di maturità - punti 3;
- c) periodi di servizio prestati in qualità di ^{titolare} dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente - punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.

= ^{Handy}

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART. 14 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale approva la graduatoria di merito formulata in via consultiva alla Commissione di cui all'art. 8 e il dirigente provvede all'assegnazione del titolo.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore, e dal codice della strada per quanto riguarda il veicolo che viene utilizzato per il servizio.

3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8.

4. Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, deve fornire entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione la prova di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa ed esibire i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato per l'attività di trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 860 del 25.07.1956;

b) qualora trattasi di Società è anche richiesta l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.

ART. 15 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nell'autorizzazione sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche.

2. L'autorizzazione di esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno

a vidimazione presso l'Ufficio Commercio. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

La verifica suddetta può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi della Legge n. 15/68.

3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle Leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 16 TRASFERIBILITA' E RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Dirigente, o in mancanza del Responsabile di ufficio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;
- b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

5. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia all'Ufficio Commercio.

CAPO IV L' ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 17 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dagli artt. 85 D.Lgs. n. 285/92 e 244 D.P.R. n. 495/92.

ART. 18 INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione ex novo o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo, o sei mesi in caso di proroga autorizzata dal Dirigente, o in sua mancanza dal Responsabile d'Ufficio, previo richiesta dell'interessato.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio Commercio.

ART. 19 ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto c/o la rimessa o sede del vettore, che deve essere esistente sul territorio comunale.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza, in base a quanto previsto dall'art. 11 comma 5 della Legge n. 21 del 15.01.1992.

ART. 20 COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;

- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi, aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ART. 21 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 22 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo istituito presso la Camera di Commercio.

ART. 23 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 24 TRASPORTO HANDICAPPATI

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 25 TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Il Consiglio Comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

ART. 26 CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Commercio.

ART. 27 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il Dirigente, o in mancanza il Responsabile d'Ufficio, autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo

ART. 28. RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito Ufficio Comunale (Ufficio Commercio c/o Polizia Municipale Piazzetta Olmo 1 - Tel. 0293562280 / 02.93.62.002) dagli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V **VIGILANZA SUL SERVIZIO**

ART. 29 ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale, all'Ufficio commercio ed Agenti di Polizia di cui all'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

ART. 30 IDONEITÀ DEI MEZZI AL SERVIZIO

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 15 comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
5. E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall'art. 5 L.R. 16.12.1991 n. 36 secondo le modalità ivi descritte.

ART. 31 SANZIONI

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'articolo 4, comma 2, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) violazione dell'articolo 10, comma 2, per la mancanza a bordo del mezzo del

certificato di iscrizione a ruolo;

d) violazione dell'art. 15, comma 2, per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;

e) violazione dell'articolo 18, comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;

f) violazione degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, punti d) g) h) i) e comma 2 punti da a) ad f);

g) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista dall'art. 26, comma 2;

h) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall'art. 28, comma 2;

2. Chiunque viola le disposizioni del 1° comma del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000, a titolo di oblazione prevista dal presente regolamento determinata per ogni singola violazione ai sensi degli artt. 106 e 107 del R.D. 3.3.1934, n. 383 e dell'art. 16 della Legge 689/81 come modificato dall'art. 52 del Decreto Legislativo 213/98.

3. Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

4. Il responsabile del servizio adatterà di volta in volta la misura della sanzione alla specifica violazione tenendo conto della personalità dell'autore, della gravità della sanzione entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal secondo comma del presente articolo.

5. La licenza comunale di esercizio viene a decadere:

a) per mancato inizio del servizio entro i quattro mesi dal rilascio o dalla vulturazione del titolo (sei mesi in caso di proroga);

b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza;

c) per fallimento del titolare.

6. La licenza comunale di esercizio viene revocata:

a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti dall'art.9 del presente regolamento;

b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 4;

c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso dagli artt. 17 e 30, nonostante i richiami e le diffide;

d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;

e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;

f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;

g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dal D. Leg.vo 08.08.1994 n. 490.

h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore ai sei mesi;

i) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio (art. 14 comma 3);

l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta compatibile con l'esercizio del servizio di cui all'art. 14 comma 2;

m) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con quanto previsto dall'art 19;

7. La licenza può essere sospesa per un periodo massimo di venti giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non, è prevista la revoca della licenza stessa.

8. Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Dirigente sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

9. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

10. Qualsiasi provvedimento di sospensione, revoca o decadenza deve essere comunicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 32 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e successive

modificazioni e dalle Leggi Regionali n. 90 del 05.12.1983 così modificato dalla L.R. 04.06.1984 n. 27.

ART. 33 PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA LICENZA

1. I provvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione - con avviso notificato appositamente - all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

ART. 34 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ART. 35 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune ed in contrasto con il presente regolamento.